La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII

di Tiziana Lazzari

Reti Medievali Rivista, 18, 1 (2017)

<*http://www.retimedievali.it*>

Firenze University Press

Reti Medievali Rivista, 18, 1 (2017)
<http://rivista.retimedievali.it>
ISSN 1593-2214 © 2017 Firenze University Press
DOI 10.6092/1593-2214/5175

La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII

di Tiziana Lazzari

Re Liutprando emanò a più riprese nuove leggi per tutelare i beni del fisco, che venivano sottratti alla pubblica utilità da uomini ricchi e potenti, grazie alla complicità e alla facile corruttibilità degli *actores*, gli ufficiali che li amministravano. I re successivi, però, rinunciarono a controllare in prima persona il fisco e preferirono impiegare una strategia diversa, cioè destinare le quote di patrimonio pubblico di cui volevano garantirsi il pieno controllo nei patrimoni dei monasteri. Questi dovettero allora sostenere numerosi conflitti per il possesso e l'uso dei beni fiscali, perché laici, ecclesiastici e comunità che ne avevano goduto in precedenza non si rassegnarono senza lottare al nuovo sistema.

King Liutprand repeatedly issued new laws in order to protect the fiscal estates, which were subtracted to the public utility by rich and powerful men, thanks to the collusion and the easy corruptibility of the *actores*, the officers who were in charge of their administration. The following Kings, however, gave up checking in person the fiscal estates and they preferred to adopt a different strategy, which consisted in allocating in monasteries the quotas of public assets they wanted to ensure full control over. These monasteries indeed had to sustain many conflicts for the possession and use of fiscal estates, because laymen, clerics and communities that previously had enjoyed of them, did not accept the new system without fighting.

Alto Medioevo; secoli VIII-IX; Italia; beni fiscali; regno longobardo; *actores*; monasteri; conflitti.

Early Middle Ages; 8th-9th Century; Italy; Fiscal Estates; Lombard Kingdom; *actores*; Monasteries; Conflicts.

Abbreviazioni:
Ahist., Liut., Roth. *Notitia*: rispettivamente *Ahistulfi leges*, *Liutprandi leges*, *Edictum Rothari*, *Notitia de actoribus regis*, in *Leges Langobardorum 643-866*, a cura di F. Beyerle, Witzenhausen 1962 (Germanenrechte Neue Folge. Westgermanisches Recht)
Caroli Magni diplomata = Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata, a cura di E. Mühlbacher, Hannover 1906 (Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum tomus I)
Placiti = I placiti del "Regnum Italiae", I, a cura di C. Manaresi, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92)

Il tema della tutela del patrimonio pubblico che intendo proporre qui origina nell'ambito di una più ampia indagine che sto conducendo in pieno coordinamento con gli altri ricercatori attualmente impegnati sul medesimo tema[1], sui beni fiscali o, per meglio dire, su quelle che Stefano Gasparri ha indicato molto di recente come «le basi economiche del potere pubblico in età longobarda»[2]. Non mi fermerò però, nell'analisi che propongo, alla sola età longobarda, ma impiegherò anche documentazione datata ai decenni immediatamente successivi alla caduta del regno, confortata dal fatto che la storiografia oggi non considera più la conquista franca del 774 un momento di frattura profondo nel sistema di gestione del regno: le trasformazioni importanti, infatti, intervennero più tardi, nel pieno secolo IX[3].

Fra le diverse modalità possibili per affrontare il tema delle basi economiche del potere pubblico e del loro impiego, il mio interesse specifico si concentra su quelli che Vito Lorè ha avuto modo di definire «modi di eccettuazione» dell'uso dei beni del fisco regio[4], quel tipo di impiego delle risorse del pubblico che si riesce a rilevare, per esempio, in merito alla costituzione dei dotari delle regine nel regno italico[5]. Lo studio delle circostanze della loro formazione e dei beni dai quali erano costituiti ha infatti permesso di mettere in luce il fatto che i dotari furono nel regno italico lo strumento di una strategia regia peculiare, volta a creare con gli strumenti del diritto privato una sorta di «riserva» regia di patrimonio fiscale: i beni del fisco uscivano così dai normali percorsi della loro gestione e dalla disponibilità di chi, ad alto come a basso livello, poteva impiegarli per costruirsi le proprie relazioni clientelari. Nelle mani delle regine – e quindi sotto il controllo

[1] Si vedano a tale proposito *Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition*, di cui specialmente l'introduzione di Loré, *Risorse materiali e competizione politica nell'alto Medioevo* e gli atti, in corso di stampa, del IX Seminario del Centro interuniversitario di storia e archeologia dell'alto medioevo, dedicato a *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge (VI^e^-début du XI^e^ siècle)*, tenutosi a Roma, presso l'École française, dal 10 al 12 ottobre 2016.

[2] Gasparri, *Le basi economiche del potere pubblico in età longobarda*, un saggio recente che mette a sintesi i numerosi lavori che l'autore ha dedicato al tema dei beni del fisco regio, a partire dagli anni Ottanta: si vedano Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*; Gasparri, *Il ducato e il principato di Benevento*; Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*. Sulle *curtes regiae* si veda Brühl, *Fodrum gistum servitium regis*, in particolare le pp. 361 sgg. e Sergi, *Interferenze fra città e campagna*, pp. 256-257. L'unica ricognizione ampia, limitata però soltanto a parte dell'Italia del Nord resta quella di Darmstädter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont*.

[3] Sul problema della frattura o meno della continuità dell'azione politica in sede locale dopo la conquista carolingia del regno longobardo si veda *774, ipotesi su una transizione*, con numerosi contributi che offrono nella discussione storiografica l'ampia bibliografia relativa. Sulla questione specifica che riguarda le élites locali si veda Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens: l'évolution des élites locales*.

[4] Loré, *Risorse materiali e competizione politica nell'alto Medioevo*, p. 17 per la definizione. Una nozione sviluppata poi in Loré, *Monasteri, re e duchi: modelli di relazione*.

[5] *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia*. Sui dotari delle regine in Italia e le fondazioni monastiche nate dalla loro iniziativa restano fondamentali i lavori di La Rocca, *Les cadeaux nuptiaux de la famille royale en Italie* e La Rocca, *Monachesimo femminile e poteri delle regine tra VIII e IX secolo*.

diretto dei loro re – tali beni finivano per costituire una riserva regia di esclusivo e personale controllo del sovrano[6].

In questa ricerca intendo invece indagare un altro uso eccettuativo – un impiego non ordinario, quindi – del patrimonio fiscale in età longobarda[7], un impiego che si riesce a identificare sulla base della documentazione che attesta i numerosi conflitti sulle risorse pubbliche, talora molto violenti, che fra la fine dell'VIII e i primi del IX secolo videro protagonisti da una parte i monasteri e, dall'altra, comunità locali, vescovi e grandi proprietari.

1. *Comunità, monasteri e risorse pubbliche*

È capitato più volte[8] di discutere in merito alla possibilità di definire pienamente comunità quei gruppi di uomini, identificati con nomi collettivi, che nei placiti della primissima età carolingia compaiono di fronte al tribunale regio per rivendicare un accesso esclusivo, non gravato da esazioni, alle risorse dell'incolto. Quelle controversie nascevano tutte sul contrasto fra questi gruppi – comunità, consorzi?[9] – ed enti monastici: si pensi specialmente, ma non sono gli unici casi, ai placiti che riguardano le proprietà di San Vincenzo al Volturno e di Nonantola[10]. Le risorse per cui si combatteva erano larghe porzioni di territorio che erano appartenute al fisco regio e i verbali di quelle sedute giudiziarie restituiscono sempre, con maggiore o minore attendibilità delle prove portate in giudizio, una contrapposizione fra un tempo remoto, collocato il più delle volte durante il regno di Liutprando – un tempo remoto quindi, ma tutt'altro che indefinito, tempo in cui tali gruppi di uomini sostenevano di aver ricevuto dal regno il diritto d'uso di beni del fisco regio – e un tempo presente, sempre compreso fra la seconda metà del secolo VIII e i primissimi decenni del IX, durante il quale i nuovi re – longobardi o carolingi, non pare fare differenza – avevano invece deciso di assegnare quelle risorse ai monasteri. Monasteri che, a differenza del regno, imponevano ai precedenti usufruttuari censi, anche rilevanti, per l'accesso a quelle risorse[11].

Risorse preziose, voglio sottolineare, per evidenziare immediatamente una interpretazione ben precisa in merito al valore economico dei gualdi, con i loro boschi, le loro peschiere, i loro larghi pascoli. Una interpretazione che inten-

[6] Lazzari, *Dotari e beni fiscali*, pp. 135-138.
[7] Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*.
[8] Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo* e Lazzari, *"Nichil invasimus, nisi nostra substancia": conflitti per i beni del fisco regio fra comunità locali e monasteri nella prima età carolingia in Italia*, atti del seminario di Trento *Società contadina e solidarietà comunitarie nell'alto medioevo italiano: fonti e proposte di ricerca*, a cura di Giuseppe Albertoni, in corso di stampa.
[9] Sulla definizione di tali gruppi di uomini si veda oltre in questo stesso lavoro e anche Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo*, pp. 405-407.
[10] I due casi sono analizzati da Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, pp. 613-623, nell'ambito della trattazione dei conflitti contadini. Per la bibliografia sui singoli casi si veda più avanti soprattutto le note 81, 82 e 84 per il caso di Carapelle.
[11] Montanari, *Conflitto sociale e protesta contadina nell'Italia altomedievale*.

de esplicitamente contrapporsi alla proposta di Chris Wickham che, nella sua grande sintesi sulle società dell'alto medioevo[12], sostiene invece che tali terre si trovavano ai «margini ecologici» del sistema produttivo e che, quindi, «erano al contempo gli ultimi luoghi a cui i signori volevano arrivare e aree in cui l'azione collettiva era più ampia del consueto»[13]. Intendo invece riprendere esplicitamente gli insegnamenti di Vito Fumagalli, che ha sempre insistito sulla centralità e l'estrema importanza di tali risorse in una economia come quella dei primi secoli del medioevo, che vedeva la prevalenza sui coltivi dello sfruttamento silvo-pastorale di boschi, paludi, peschiere[14]. Inoltre, mi pare necessario rilevare che difficilmente le lotte pluridecennali che sono attestate dai placiti e che vedevano contrapporsi davanti ai tribunali regi comunità locali, grandi abati e *actores* del regno potevano avere avuto come oggetto della contesa risorse davvero marginali. Controversie e lotte che, inoltre, vedevano l'autorità regia, nella sua *facies* giurisdizionale, intervenire regolarmente a protezione dei monasteri, della loro ricca dotazione di beni fiscali e delle rendite che ne potevano ricavare.

I conflitti che i grandi monasteri del regno longobardo dovettero affrontare sono attestati dalle fonti a nostra disposizione non prima della metà del secolo VIII, dal momento in cui cioè il potere regio e ducale cominciò a conferire loro quote sempre più rilevanti di beni fiscali. In precedenza, invece, quei beni erano gestiti diversamente, in maniera non completamente omogenea nelle diverse aree del regno[15], ma comunque soggetti, ovunque, a fenomeni di appropriazione indebita che, nel corso della prima metà del secolo VIII erano diventati così onerosi per il regno da imporre una legislazione speciale volta ad arginare il fenomeno.

2. *La corruzione degli ufficiali pubblici*

Le disposizioni contenute in un documento molto noto, la *Notitia de actoribus regis*[16] comunemente datata al 733, il ventunesimo anno di regno di Liutprando, ci consentono di leggere in controluce il sistema coerente di distrazione delle risorse del fisco regio dall'utilità pubblica al quale il re, con una serie di nuove regole appunto, intendeva porre rimedio. Le nuove regole dovevano essere messe in pratica dagli *actores*, e cioè coloro che avevano ricevuto in affidamento le *curtes* del re, vale a dire gli amministratori del patrimonio fiscale del regno[17].

[12] Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, pp. 551-585.
[13] *Ibidem*, p. 618 per la citazione.
[14] Fumagalli, *L'uomo e l'ambiente nel medioevo*, pp. 33-42.
[15] Loré, *Spazi e forme dei beni pubblici nell'alto medioevo.*
[16] Sulla *Notitia* si veda la recente analisi di Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, pp. 464-472. La bibliografia precedente tratta in genere solo marginalmente la fonte e non merita quindi segnalazione, fatta dovuta eccezione per Brühl, *Fodrum gistum servitium regis*, pp. 383 sgg.
[17] Gasparri, *Il regno longobardo*, pp. 97-100.

L'insieme delle norme fa pensare a una iniziativa legislativa speciale, perché la tradizione testuale ci ha tramandato le sole sei disposizioni che si sono conservate come un corpo a parte rispetto al resto dell'intensa attività legislativa del re[18]; una precisa spia testuale, che discuteremo più avanti, rivela inoltre l'esplicita volontà regia di non inserire l'insieme delle norme nella legislazione ordinaria. Non era del resto la prima volta che Liutprando interveniva sulla questione della gestione dei beni del fisco regio: all'inizio del testo si afferma infatti che «iam nostrum tempore inpuplicatum est», e cioè che già in precedenza, durante il suo regno, aveva imposto l'obbligo di sporgere sempre denuncia al re qualora un *actor* si accorgesse che qualcosa era stato sottratto, senza diritto, al patrimonio regio[19]. Si riferisce qui certamente alla norma che il re stesso aveva emanato nel dodicesimo anno del suo regno, nel 724 quindi, forzato dal fatto di aver subito «multas fatigationis» in ragione delle «multas fraudes a gastaldiis vel actoribus nostris factas»[20]. In quella prima occasione, il re aveva disposto che un gastaldo o un *actor*, incaricato della gestione di una corte regia, che si fosse reso colpevole di aver donato parti della proprietà senza l'esplicito consenso del re, o in misura più ampia di quanto deciso dal re stesso, avrebbe dovuto *componere* il doppio di quanto ceduto ingiustamente, «sicut qui res regias furavit»[21]. La cattiva gestione era assimilata al furto non solo perché così si sottraevano indebitamente risorse al fisco, ma anche perché con tale pratica – vedremo fra poco – gli amministratori si arricchivano personalmente. Due anni dopo il re aveva affrontato di nuovo, seppure indirettamente, il problema dell'appropriazione indebita delle risorse del patrimonio fiscale, con una norma che disponeva che soltanto un possesso ininterrotto e mai contestato di almeno sessant'anni rendeva legittima la detenzione di un bene che era appartenuto al fisco regio, di contro ai trenta fissati dalla legge di Rotari per l'usucapione dei beni privati. Così come la composizione dovuta al re era sempre il doppio rispetto a quella dovuta ai privati, per analogia – si ragionava nel dettato della norma – anche la durata del possesso doveva essere raddoppiata[22]. Evidentemente, tale durata consentiva una possibilità maggio-

[18] Su questa tradizione Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, p. 464, nota 141.

[19] *Notitia*, 1: «In primis de illo, quod iam nostrum tempore inpuplicatum est: ut iurent unusquisque actor et dicat per evangelium: 'Quia quodcumque cognovero, quod, contra rationem alequid tultum est, facio exinde noditiam domno regi, ut relaxetur'».

[20] Liut., 59: «Et hoc proinde statuere previdemus pro eo, quod multas fraudes a gastaldiis vel actoribus nostris factas invenimus, unde iam multas fatigationis habuimus». Sulla norma 59 si veda da ultimo Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, p. 443 e testo della nota 62.

[21] *Ibidem*: «Si quis, gastaldius vel actor, curtem regiam habens ad gobernandum, ex ipsa curte alicui sine iussionem regis casa tributaria, vel terram, silvam, vitis vel prata ausus fuerit donare, aut si amplius quam iussionem fuerit, dare presumpserit, vel si requirere neglexerit, quod per fraudem tultum est, omnia ipse, qui hoc contra iussionem regia facere ausus fuerit, in dublum actogild conponat, sicut qui res regias furavit».

[22] Liut., 78: «De possessione. Qui aliquit de puplico habitet per sexagenta annos quietos possedit, leceat eum inantea sine aliqua molestatione habere et possedere. Hoc autem ideo statuimus, quia possessio aliorum hominum secundum langobardorum legem in triginta annos finitur;

re di recuperare i beni di chi «ipsam rem iniuste possedissit aut invasissit»[23]. Inoltre, mostrando di voler già affrontare un problema che sarà poi centrale nella *Notitia*, Liutprando imponeva la restituzione di tutto ciò che era stato comprato da un servo o da un *aldio* del re, dato che si trattava di vendite che in nessun caso potevano essere considerate legittime[24].

La *Notitia* riprende il dettato delle disposizioni precedenti, lo precisa e lo integra. Nel primo capitolo Liutprando ribadì che l'*actor* aveva sempre il dovere di sporgere denuncia al re qualora si accorgesse di un'appropriazione indebita di beni del fisco regio, in modo da consentire che tali beni potessero essere recuperati[25]. La parte che segue introduce argomenti nuovi, molto espliciti nel riconoscere quali potevano essere i motivi che inducevano un ufficiale regio a comportamenti lesivi delle risorse pubbliche: contestualmente, infatti, il re introdusse l'obbligo di giurare sul Vangelo che quella denuncia non favoriva gli interessi privati di un amico o di un parente e di non aver ricevuto alcun *premium*. Proprio nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, all'atto della denuncia, l'*actor* doveva dunque dichiarare sotto giuramento di non essere corrotto, che non stava agendo pertanto sulla base di ragioni clientelari, nepotistiche o di più banale corruzione per denaro[26]. È un salto di qualità vistoso nella legislazione: si danno infatti talmente per scontati i meccanismi di minuta corruzione degli ufficiali, da imporre loro un giuramento preventivo alla loro stessa azione giurisdizionale. Un'azione giurisdizionale che, inoltre, viene limitata alla sola denuncia: il re infatti avoca soltanto a sé la decisione se sottoporre a sequestro o no i beni di cui l'*actor* aveva denunciato il possesso illecito[27].

Nella terza norma della *Notitia* poi, gli *actores* appaiono quali possibili protagonisti di pratiche davvero gravi: il re rilevava infatti che poteva accadere che gli *actores*, invece di perseguire secondo la legge coloro che si erano resi colpevoli di omicidio di servi e *aldii* regi, contrattassero invece una com-

causas quidem regalis, unde conpositio expectatur, dublicatas statuit decessor noster Rothari rex conponere: propterea nobis rectum cum nostris iudicibus conparuit esse, ut et in ista causa de possessione duplicentur ipsi anni, ut fiant LX».

[23] *Ibidem*: «Et si aut iudex aut actor noster ipsum, qui possessionem talem habit, pulsaverit, quod ipsam rem iniuste possedissit aut invasissit, et non sint conpleti sexaginta anni: tunc ille, cuius possessio est, dicat iuratus ad sancta evangelia aut de se aut de patre aut de avio, quod ipsam rem per principem, qualem ausus fuerit nominare, ipse aut parentis ipsius per sexaginta annos possedissit, nec eam per legem dimittere deveat, et sit postea securus. Et si hoc facere ausus non fuerit, aut forte gastaldius aut actor provare potuerit, conpleti sexaginta anni possessio ipsa non sit, et veritas apparuerit, quod de puplico fuissit: aut ostendat preceptum aut amittat ipsam rem, si sexaginta anni in ipsa possessione non fuerit conpleti».

[24] *Ibidem*: «Et si forsitans aliquis de servo aut de aldione domno regis conparavit, et provata causa fuerit, relaxit ipsam rem in puplico, quia de servo aut de aldione regis possessio vinditionis esse non devit, sicut nec de aliorum servis vel aldionibus».

[25] *Notitia*, 1: «Quia quodcumque cognovero, quod, contra rationem alequid tultum est, facio exinde noditiam domno regi, ut relaxetur».

[26] *Notitia*, 1: «sic tamen, ut dicat in ipso sacramentum, quod non consentiendum ad amicum, non ad parentem, non ad premium corruptus, nisi quod certo sciat, quod contra rationem tultum erit».

[27] *Ibidem*: « et cum nobis paruerit, recensitum per nostram iussionem relaxetur».

pensazione, diciamo così, per via breve con i colpevoli del reato. Incassavano in tal modo da questi piccole somme (6, 10 soldi, talvolta di più) che trattenevano solo per sé, senza versare la composizione dovuta alla corte regia, ed evitavano poi di porre troppo zelo nel perseguire gli assassini. Inoltre, lamentava il re, anche nei casi in cui gli *actores* compivano correttamente il loro compito, e cioè perseguivano i colpevoli e pretendevano l'intera composizione fissata per legge, quest'ultima però «nec in rebus publicis nec nulla rationem palatii profuerit», non andava dunque né ad accrescere i beni pubblici né a vantaggio del palazzo regio[28]: andava ad arricchire soltanto gli *actores*. Il re dispose allora che parte della composizione dovuta per tali omicidi dovesse andare ai parenti delle vittime, fossero anche semplici servi[29].

Rispetto al nostro interesse, è poi il quinto capitolo della *Notitia* a offrire uno spaccato esaustivo delle pratiche di malversazione sui beni del fisco regio, così diffuse da comportare una forte dispersione del patrimonio regio. Come prima operazione, che permettesse poi un capillare ed efficace controllo delle proprietà del fisco, Liutprando ricorda che aveva già in precedenza disposto di realizzare *brevia*, inventari quindi, «de omni territuria de ipsas curtes pertinentes»[30]. L'inventario di tutti i possessi dipendenti da ogni singola corte consentiva che fosse effettivamente dispositiva la norma che prevedeva l'esproprio per chi avesse acquistato tali possessi da servi o *aldii* regi. L'*actor* che fosse stato connivente a tali compravendite illecite avrebbe perso l'intero suo patrimonio[31].

Il re minacciava nei confronti di coloro che si appropriavano ingiustamente dei beni del fisco regio, una colpa di spergiuro: usurpare – comprando la connivenza di *actores*, servi e *aldii* – le proprietà pubbliche significava, afferma la disposizione, venire meno al giuramento di fedeltà reso al sovrano[32],

[28] *Notitia*, 3: «Quia non semel, sed multotiens cognovimus, ubi talis causam emerserit, quoniam nec in rebus publicis nec nulla rationem palatii profuerit, quod exinde actoris nostri tollerunt; et insuper invenimus et cognovimus multos actores nostros, qui tollebant de singulis unde decem solidos, unde sex, unde amplius; et dabant talem spatium atque tranquillum, donec ipse, qui homicidium faciebat, obsegrare potuisset, ut exinde nihil daret».

[29] *Notitia*, 3: «Si quis servus noster occisus fuerit, duas partis de ipsa conpositionem tollat curtis nostra et tertiam pars parentis ipsius servi nostri defuncti, sicut superius diximus».

[30] *Ibidem*: «quia pro cautella et futuris temporibus per omnes curtes nostras brebi facimus de omni territuria de ipsas curtes pertinentes».

[31] *Ibidem*: «Actor vero admittat substantiam suam, qui hoc consenserit, sicut superius legitur».

[32] Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, pp. 442-443, interpreta: «Il termine *fidelis*, già diffusissimo nel regno franco e usato in modo generico anche negli atti longobardi per giustificare atti di donazione, fu specificato da Liutprando con riguardo agli *actores regis* che avevano giurato al re fedeltà come obbligo "funzionale" di buona e utile gestione dei beni della *curtis* regia». Ma il brano in questione della norma 5 della *Notitia* è esplicitamente rivolto contro i comportamenti dei longobardi rapaci, non degli *actores*, che, al massimo, possono essere – come gli *iudices* – conniventi: *Notitia*, 5: «Proinde unicuique debet sufficere sua substantiam et non debet cupiditatem habere contra rationem conparandum da servo aut de aldionem vel a pertinente nostro. Unde, qui hoc facere presumpserit, conponere habet, sicut scriptum est; insuper in periurii reatum nobis conparuit pertinere, eo quod nobis iuratum habet, quod nobis fidelis sit; et qualis fidelitas est, dum ille cum iudicis aut actorem aut aldionem vel servo conludium facit et res nostra contra nostram voluntatem invadit?».

mostrare ingratitudine nei confronti dell'autorità regia che, invece, si era già dimostrata generosa nei confronti dei concessionari di terre pubbliche, avendo rinunciato alla restituzione integrale delle proprietà qualora essi morissero senza lasciare figli maschi. Liutprando infatti aveva previsto che potessero succedere loro anche le figlie femmine, nella misura di un terzo dei beni se la figlia era una sola, della metà nel caso fossero due o più[33]. L'accusa di infedeltà nei confronti del re appare un'argomentazione retorica molto forte nel testo, ma non trova poi riscontro in sanzioni specifiche che allineino le colpe di malversazione ai reati perpetrati contro la persona e il potere del re.

Infine, si trova nella *Notitia* la disposizione più esplicita di richiamo della gestione dei beni del fisco alla sola autorità regia: gli unici uomini autorizzati a detenere beni del fisco, si ordina, erano soltanto coloro che potevano dimostrare la legittimità del loro possesso sulla base di un *preceptum* emanato dal re stesso[34].

3. *Beni fiscali e nozione di pubblico*

L'insieme dei capitoli della *Notitia* esprime una precisa volontà regia di recuperare, o forse meglio, di regolare per la prima volta in modo preciso e in forma organica, un controllo delle proprietà fiscali che costituivano la base patrimoniale del regno e la sua principale fonte di sostentamento. Il problema che Liutprando intendeva affrontare non era probabilmente soltanto connesso al sostentamento particolare del palazzo regio: una espressione specifica, già sopra citata, quella che lamenta che le composizioni imposte dagli *actores* «nec in rebus publicis nec nulla rationem palatii profuerit», mostra una chiara distinzione concettuale fra quanto dovuto al palazzo, e quindi al re direttamente, e quanto a una "cosa pubblica", che mi pare esprima una nozione differente da "patrimonio pubblico", e cioè i beni del fisco regio. A mio parere, incontriamo dunque in questa norma di Liutprando tre diverse nozioni di risorse pertinenti alla sfera statuale: la *ratio palatii*, le *res publicae* e i beni del fisco regio, distinzioni – queste ultime due – che rimandano pienamente a quelle operate fra II e III secolo d.C. dai giuristi Papiniano e Ulpiano che individuavano da un lato le cose destinate all'uso pubblico e dall'altro le proprietà del fisco, per le quali soltanto «i giuristi non esitavano a impiegare il più esplicito linguaggio patrimoniale»[35].

[33] *Ibidem*: «Quia debet omnis homo considerare propter deum et animam suam, quoniam nos illum relaxavimus a livero eremmanos, quod nobis in curtes nostras secundum antiquo edicto legibus pertinebat; quoniam, qui unam filiam relinquebat, tantum in tertiam pars substantiae patri suo succedebat et duas in publico revertebant, si propinquos parentes non habebat; et si duas filias habebat aliquis aut amplius, in medietatem tanto succedebant patri suo, et publicus in medietatem».

[34] *Notitia*, 5: «Nam si nos relaxavimus, unusquisque habere debeat, cui preceptum fecimus aut fecerimus».

[35] Si veda a tale proposito Thomas, *Il valore delle cose*, pp. 30-31.

Una nozione di pubblico composita quindi, quella che emerge dalle norme di Liutprando, che lascia scorgere una contrapposizione forte fra interessi privati – quelli dei piccoli funzionari regi, corrotti e corruttibili, e quelli degli uomini, potenti e ricchi, "infedeli", che con le loro risorse erano in grado di corrompere gli ufficiali regi e che riuscivano così ad accrescere sempre più i loro privatissimi patrimoni – e interessi pubblici: quello del re, certo, e delle sue proprietà, ma anche di una *res publica* identificabile, in sede locale, negli interessi di una struttura sociale formata da una larga platea di soggetti, dalla quale non erano esclusi neppure i servi e gli *aldii* del re.

Le norme che abbiamo visto rapidamente in precedenza, che disponevano che parte della compensazione per gli omicidi di servi e *aldii* regi dovesse essere versata in favore delle loro famiglie – norme che paiono inserite senza una logica chiara fra quelle che dispongono pratiche volte a evitare la dispersione del patrimonio fiscale e che, insieme, illustrano il meccanismo di arricchimento ai danni del pubblico da parte delle élites locali – acquistano un senso preciso quando inserite nel contesto di accaparramento dei beni del regno e di più ampia tutela del "pubblico". Gli *aldii* e i servi del re, coloro che cedevano alle pressioni dei potenti e vendevano loro quei possessi delle corti regie che avevano in gestione, potevano in alcuni casi – crediamo – tentare una resistenza e rifiutarsi di abbandonare le terre loro affidate, per fedeltà al re forse, o per la semplice volontà di non subire un sopruso, o ancora per il desiderio di non cedere per pochi soldi porzioni di terre economicamente rilevanti e ritrovarsi in breve senza più alcuna risorsa che potesse garantire nel tempo la sussistenza propria e delle loro famiglie. Nei casi in cui la resistenza dei servi e degli *aldii* regi fosse stata risoluta, la pressione esercitata dai potenti poteva diventare violenta e le minacce, per essere credibili, dovevano mietere le loro vittime. Il re allora, assegnando metà della composizione dell'*aldio* ucciso ai parenti del morto, e un terzo persino ai parenti di un servo, poteva avere l'intenzione di compensare così la resistenza di chi riusciva a opporsi ai potenti e, comunque, di tutelare, legittimandola e compensandola, una eventuale rivendicazione dei parenti degli uccisi che potevano in tal modo entrare nel gioco delle pressioni incrociate che dovevano limitare le malversazioni[36]. Disporre la condivisione con *aldii* e servi delle *compositiones* dovute alla corte regia era però un atto così sovversivo del normale ordine giuridico che Liutprando limitò tale provvedimento al solo periodo del proprio regno e, per questa ragione, tale decisione non divenne *lex*: i suoi successori avrebbero pertanto potuto decidere a riguardo «sicut ei deus inspiraverit aut sicut rectum secundum animam suam previderit»[37].

[36] Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, p. 465, ritiene invece che tale disposizione potrebbe essere «indizio della tendenza a favorire l'acquisto di una seppure minima autonomia economica da parte dei servi dipendenti dalle *curtes regiae*, forse anche allo scopo di tentare di evitare che si lasciassero coinvolgere nel fenomeno di distrazione dei beni pubblici denunciato dallo stesso Liutprando».

[37] *Notitia*, 3: «Hoc autem in diebus nostris et in tempore regni nostri statuimus, quamvis lex

4. *Monasteri e tutela del patrimonio del fisco*

Non sappiamo che fine abbiano fatto quei *brevia* che dovevano elencare tutte le dipendenze delle corti regie che Liutprando aveva ordinato di realizzare e neppure se siano mai stati completamente composti; certo, non ne è rimasta alcuna traccia documentale[38]. Sappiamo però che l'insieme delle disposizioni emanate da Liutprando durante l'intero corso del suo regno erano dirette, a più riprese e su più fronti[39], a ostacolare le pratiche di concentrazione e accumulo patrimoniale messe in atto dai *possessores*, fra le quali anche l'appropriazione indebita di quote del patrimonio fiscale. L'idea di sottrarre agli ufficiali minori le competenze di amministrazione del fisco regio e di lasciare loro solo il controllo di quanto deciso dal re attraverso l'emanazione di *precepta*, così come si evince dalla *Notitia*, mostra che la politica regia non intendeva basare la propria forza sulla connivenza fra re, ufficiali regi e nascenti aristocrazie[40], ma piuttosto sulla tradizionale base sociale allargata degli uomini liberi, cercando di evitare che scalate sociali ottenute attraverso la concentrazione della ricchezza e le malversazioni sui beni del fisco ne compromettessero la coesione e il sostegno che poteva offrire al re[41].

Lo scarto fra l'azione legislativa messa in atto da Liutprando e quella dei suoi successori è vistoso: né Ratchis, né Astolfo tornarono più sulla questione e abbiamo ragione di pensare che la corruzione degli ufficiali pubblici e le malversazioni sui beni del fisco non fossero state estirpate. Ratchis e Astolfo provarono una strada diversa per garantire ai re l'esclusività della gestione regia delle proprietà fiscali già perseguita da Liutprando, mettendo in atto una strategia eccettuativa, come l'abbiamo definita sopra.

Fu proprio a partire dalla metà del secolo VIII, infatti, che larghe quote del fisco regio furono sottratte alle pratiche descritte nella *Notitia* con un intervento del tutto nuovo da parte dei re dei Longobardi e cioè l'impiego di tali risorse nella fondazione o nella dotazione di grandi monasteri[42]. La prima attestazione in tal senso è relativa al successore di Liutprando, Ratchis[43]: pro-

nostra non sit: post autem nostrum decessum, qui pro tempore princeps fuerit, faciat, sicut ei deus inspiraverit aut sicut rectum secundum animam suam previderit».

[38] Il ruolo che ebbe l'attività legislativa di Liutprando nell'aumento della richiesta di scritture è stato studiato da Everett, *Literacy in Lombard Italy*, soprattutto pp. 197-234.

[39] Lazzari, *La competizione tra grandi* possessores *longobardi e il regno*.

[40] Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, ritiene che uno dei fattori determinanti della caduta del regno longobardo sia stata la debole connessione fra il re e le élites laiche che iniziarono ad affermarsi nella prima metà del secolo VIII. In realtà, tale debole connessione appare invece strettamente correlata a una concezione del ruolo del re, presso i Longobardi, profondamente diversa da quella del mondo franco. Su questo punto si veda il recente contributo di Delogu, *Ritorno ai Longobardi*, pp. 21 e sgg.

[41] Cammarosano, *Nobili e re*, pp. 90-93.

[42] Sul rapporto stretto fra leggende di fondazione, politica regia e beni del fisco nella fondazione, o nelle rifondazioni dei monasteri dell'Italia meridionale rimando al recentissimo e bel lavoro di Marazzi, *Pellegrini e fondatori. Rapporti fra monasteri e politica nel Meridione altomedievale*.

[43] Anche Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, p. 99, rilevando come, a differenza di

prio in base a un ordine regio, il duca Lupo assegnò il gualdo di San Giacinto, in Sabina, nel cuore del ducato di Spoleto, al monastero di Farfa[44]: una novità non da poco e sicuramente accolta con poco calore dalla società locale se il re dovette far rispettare i nuovi diritti del monastero con l'invio di un messo regio nel 747[45].

Secondo il *Regestum Farfense*, in seguito Astolfo attribuì a Farfa l'intera corte *Germaniciana*[46] di cui faceva parte il casale *Balberiano*, conteso al monastero dal vescovo di Rieti nel 776 e di cui avremo modo di parlare più avanti. Nel 752, Astolfo fu inoltre il promotore della fondazione del monastero di Nonantola[47], affidato al cognato Anselmo[48], il cui patrimonio originario abbracciava i beni del fisco regio dell'intero territorio modenese, dal crinale appenninico al Po, e di larga parte del reggiano, del mantovano, del bolognese[49]. Durante il regno di Astolfo fu fondato inoltre il monastero di San Salvatore al Monta Amiata da tre fratelli, Erfone, Marco e Autone, figli del duca Pietro del Friuli, un monastero la cui valenza strategica dal punto di vista del controllo del territorio è stata già sottolineata da tempo[50].

In seguito, anche re Desiderio, e poi il figlio Adelchi, concentrarono imponenti quote di patrimonio pubblico, dislocate su tutto il territorio del regno a Nord e a Sud degli Appennini, nel monastero di San Salvatore di Brescia, affidato alla figlia del re – e sorella di Adelchi – Anselperga[51] e nel monastero

Liutprando, Ratchis e i suoi successori appoggiassero il monastero di Farfa, evidenzia che «Ratchis prefigura modelli di comportamento che saranno seguiti in modo più netto e conseguente nella prima età carolingia».

[44] È uno fra i casi studiati da Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia*, pp. 113-138 e da Wickham, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo*, pp. 18-21. Si veda anche Wickham, *European forests in the Early Middle Ages*, pp. 479-545. Sulla concessione di coloni dello stesso duca a Farfa, si veda infine Costambeys, *Settlement, Taxation and the Condition of the Peasantry*, pp. 98-99.

[45] *Regestum Farfense*, II, 30. Ricostruisce la vicenda Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, pp. 97-99.

[46] Diploma perduto ricordato nel diploma di Carlo Magno 776, giugno 9: *Caroli Magni diplomata*, n. 111, pp. 156-157, a p. 157.

[47] Sulla fondazione di Nonantola rimane ancora fondamentale Fasoli, *L'abbazia di Nonantola fra l'VIII e l'XI secolo* cui si devono aggiungere Gelichi e Librenti, *Alle origini di una grande proprietà monastica* e, più specifici per il contesto archeologico dell'insediamento, *Nonantola 1. Ricerche archeologiche* e Gelichi e Librenti, *Ricerche archeologiche su una grande abbazia medievale* e il lavoro ancora in corso di stampa di Manarini, *Politiche regie e attivismo aristocratico nell'Emilia carolingia*.

[48] Identifica la parentela Gasparri, *I duchi longobardi*, pp. 50-51. Sulla figura storica di Anselmo si veda Schmid, *Anselm von Nonantola*, a cui si devono aggiungere le note critiche di Cantarella, *La figura di sant'Anselmo nel contesto del monachesimo longobardo*.

[49] Fasoli, *L'abbazia di Nonantola fra l'VIII e l'XI secolo* e, da ultimo, Manarini, *Politiche regie e attivismo aristocratico nell'Emilia carolingia*.

[50] Gasparri, *I duchi longobardi*, pp. 33 e 71, con bibliografia precedente.

[51] La bibliografia sul tema è assai ampia: mi limito a citare fondamentali lavori di La Rocca, *Les cadeaux nuptiaux de la famille royale en Italie* e La Rocca, *Monachesimo femminile e poteri delle regine tra VIII e IX secolo*; si vedano inoltre Lazzari, *Una mamma carolingia e una moglie supponide* e il recente Archetti, Secundum monasticam disciplinam. *San Salvatore di Brescia*. Inquadra il caso nelle più ampie relazioni fra monasteri e regno Loré, *Monasteri, re e duchi*.

di San Salvatore/San Benedetto di Leno[52], fondato da Desiderio subito dopo essere diventato re. Lo stesso Desiderio inoltre, verso l'anno 758, aveva ceduto al monastero di San Vincenzo al Volturno il gualdo regio che comprendeva l'intera Val Trita[53] (oggi Valle del Tirino, negli Abruzzi, in provincia dell'Aquila), dove risiedevano gli uomini di Carapelle delle cui vicende faremo un breve cenno in seguito.

Fondazioni di monasteri nuovi – Nonantola, San Salvatore, Leno –, affidati a parenti stretti delle famiglie dei re, dotati con imponenti porzioni del fisco regio, da un lato; dotazione con risorse della medesima natura di monasteri già esistenti – Farfa, San Vincenzo al Volturno – dall'altro. L'improvviso e radicale cambiamento di registro nella politica regia di gestione dei beni del fisco dagli anni Quaranta del secolo VIII in poi, e comunque dopo il regno di Liutprando, trova un riflesso documentario ben preciso nelle *notitiae iudicati* e nei placiti che, da quegli anni in poi e solo per un periodo di tempo limitato che copre appena due generazioni, mostrano chiaramente la ribellione nei confronti di tale nuova strategia regia da parte di soggetti diversi. Si tratta di chiese episcopali, di *possessores* privati[54], di comunità locali e anche di *actores*, che difendevano – contro la volontà regia – le prerogative tradizionali delle *curtes* del fisco loro affidate.

L'uso di concentrare i beni del fisco nel patrimonio degli enti monastici può – credo – essere inteso come l'espressione forte della volontà regia di sottrarre ai diversi attori locali le risorse pubbliche, di affidarne invece la gestione a un numero più limitato di soggetti, i monasteri, di cui con maggiore facilità si potevano controllare i vertici. In questo modo venivano escluse le élites locali da un accesso diffuso alle risorse del regno e si imponeva una ridefinizione verticistica del sistema delle clientele[55].

[52] Sul monastero di Leno si vedano *L'abbazia di San Benedetto di Leno* e *San Benedetto "ad Leones"*. Larga trattazione delle vicende del monastero e della composizione fiscale del suo patrimonio di fondazione si legge anche nel recentissimo Baronio, *Desiderio e la "costruzione" del regno*.

[53] *Chronicon Vulturnense*, III, n. 14. Sulla formazione del patrimonio del monastero si veda Marazzi, *San Vincenzo al Volturno tra VIII e IX secolo*.

[54] Sui possessori longobardi si veda Gasparri, *Grandi proprietari e sovrani nell'Italia longobarda dell'VIII secolo*; Wickham, *Aristocratic power in Eigth-century Lombard Italy*; Cammarosano, *Nobili e re*, pp. 74-110, e infine Gasparri, *Mercanti o possessori? Profilo di un ceto dominante in un'età di transizione*.

[55] Arriva a conclusioni molto simili, seguendo un altro percorso di ricerca, Loré, *Spazi e forme dei beni pubblici nell'alto medioevo*, quando afferma che «la fondazione di grandi monasteri connessi al vertice regio o ducale, spesso con spiccato carattere familiare, e la loro dotazione con grandi parti di patrimonio pubblico sono un'espressione macroscopica di questa forma di eccezione, promossa in quei casi dal vertice regio o ducale a suo proprio vantaggio, in un mondo longobardo che andava profondamente trasformandosi alla vigilia della conquista franca». Ringrazio l'autore per avermi consentito di impiegare il suo lavoro ancora in corso di stampa.

5. *Il vescovo di Rieti contro Farfa: conflitti per i beni del fisco*

I soggetti rimasti esclusi da questa nuova configurazione della distribuzione delle risorse e, di conseguenza, delle gerarchie di potere non potevano certo rimanere in silenzio e accettare passivamente la nuova situazione che aveva fatto diventare i grandi monasteri, grazie all'acquisizione dei beni fiscali e alla protezione del re, una sorta di diretta emanazione del palazzo regio[56]. Grazie a una legge emanata da Astolfo, capiamo che alcuni monasteri, quelli che «in defensione sacri palatii esse noscuntur», venivano ormai percepiti come parti del regno, dato che si era diffusa la prassi, la *consuetudo* nel testo, di versare loro, quando dovuta, una composizione doppia, proprio come se si trattasse «de causa regia». Astolfo dovette ribadire che, invece, restavano monasteri alla pari degli altri e che non potevano quindi pretendere prerogative che spettavano soltanto al re[57].

Un aspetto per noi molto interessante della questione è che questi soggetti esclusi conducevano la loro protesta proprio davanti al tribunale regio, convinti – evidentemente – che fosse ancora possibile far valere le ragioni di un possesso "tradizionale" – e vedremo in che forme – dei beni del fisco, rispetto ai nuovi diritti che, *praecepta* alla mano, i nuovi proprietari rivendicavano. In tal senso appare illuminante il dibattito giudiziale che si tenne a Rieti, nel dicembre 776, così come riportato nel *Regestum* farfense[58]. Nell'assemblea giudicante, presieduta dall'allora duca di Spoleto Ildeprando, il vescovo di Rieti Sinualdo contestò al monastero di Farfa il possesso del casale *Balberiano*, dipendenza della corte regia *Germaniciana*[59], con questi argomenti:

> At ubi proponebant Sinuald episcopus vel eius sacerdotes quia: «Casalis, qui nuncupatur Balberianus, fuit cuiusdam Liutpert et filius eius nomine Lupo optulit ipsum casalem in die transitus sui in ecclesia nostra beati Iacinthi; modo vero ipse casalis apprehensus est per istum Probatum in monasterio sanctp Marie; pro quo, nescimus»[60].

La risposta dell'abate di Farfa non lasciava aperti margini di trattativa:

> At contra respondebat Probatus abbas cum suis monachis: «Casalis iste, quem tu dicis, nichil pertinet tibi, nec potuit ipsum dare Lupo in ecclesia vestra beati Iacinti; sed ipsum casalem pater ipsius Luponis Liutpert sibi apprehendit de publico, idest de curte Germaniciana, dum ibidem per multos annos actor fuisset. Nos vero pręceptum

[56] Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, pp. 460-461.
[57] Ahist., 7: «Relatum est nobis, quod nunc usque talis fuissit consuitudo, ut monasteria vel reliqua loca venerabilia, que in defensione sacri palatii esse noscuntur, conpositione dubla exegessent ab hominibus, qui in ipsa venerabilia loca conponere devebant, sicut curtis regia exegere videtur. Nunc autem statuimus, ut monasteria, baselica vel exenodochia, que ad palatii defensione esse videntur, si conpositionem exegere debuerint, non exegant sicut de causa regia dublum, nisi sicut alia venerabilia loca exegunt, que ad palatio non perteneunt».
[58] *Placiti*, n. 2, pp. 2-5.
[59] Del caso specifico si è occupato Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, pp. 98-99.
[60] *Placiti*, n. 2, p. 3: «il casale detto *Balberiano*, appartenne a tale Liutpert e il figlio di Liutpert, Lupo, dispose che questo casale nel giorno della sua morte fosse donato alla nostra chiesa di San Giacinto; per quale motivo tale casale sia rivendicato ora dall'abate Probato non lo sappiamo».

> domni Haistulfi regis pre manibus tenemus, sicut ipse rex suo tempore ipsam curtem Germanicianam cum hominibus, casalibus et pertinentiis suis concessit in monasterio nostro sancte Marie»[61].

A questo punto l'abate di Farfa richiamò alla memoria del duca il fatto che la causa era già stata discussa in sua presenza neppure un anno prima, quando era vescovo (soltanto *electus*, non ancora consacrato) tale Agio[62], e che il monastero aveva ottenuto ragione dato che Agio non era stato in grado di portare in giudizio né il precetto sulla base del quale Liutpert aveva ottenuto dal regno il casale, né testimoni che sapessero in che modo il bene fosse entrato in possesso di Liutpert[63]. Ricordiamo qui – per inciso – che le ultime righe del capitolo V della *notitia* indirizzata agli *actores* identificava nel *preceptum* regio l'unico titolo di possesso valido per consentire a privati di mantenere il controllo su terre del fisco.

Il nuovo vescovo, pur ammettendo di non poter produrre il *preceptum*, si dichiarò in grado invece di portare davanti al duca testimoni e aggiunse inoltre una giustificazione, per noi preziosa:

> Quamquam Agio electus minime consignare potuisset, ut dicitis, nos sic possumus consignare, quomodo a multo tempore Liutpert ipsum casalem per donum habuisset, eumque per palatium possedisset, et sicut guadiam iteratim in presentía vestra modo in Reate constitutum posuimus, habemus testimonia, qui sciunt, quomodo Liutpertus ipsum casalem per palatium donatum habuisset, quia preceptum exinde minime habemus, sed consignamus, sicut a multo tempore possessum est per ipsum; et in illis diebus castaldii, qui erant, potestatem habebant casalem donandi ex dono suo sine duce[64].

I testimoni prodotti dal vescovo, testimoni di peso e al presule strettamente legati, e cioè il gastaldo *Sintarius*, fratello del vescovo stesso, e il conte di Fermo, Lupo, il cui nome però è troppo diffuso perché si possa dimostrare con certezza che avesse rapporti di parentela con gli uomini della clientela vescovile, una volta portati in giudizio e interrogati non aiutarono affatto le

[61] *Ibidem*: «Codesto casale di cui tu parli non ti pertiene per nulla e Lupo non aveva la facoltà di donarlo alla vostra chiesa di San Giacinto. Quel casale invece era in possesso dal padre di Lupo, Liutpert, perché lo aveva sottratto dal pubblico e cioè dalla corte *Germaniciana* della quale era stato *actor* per molti anni. Noi invece abbiamo in mano il precetto di re Astolfo che dimostra come, durante il suo regno, il re assegnò al nostro monastero di Santa Maria proprio la corte *Germaniciana*, con tutti gli uomini, i casali e le sue pertinenze».

[62] Identificato come membro del gruppo di Pandone (di cui si tratterà più avanti) da Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, p. 107: «Agio, figlio di Pandone, è vescovo eletto, succedendo allo zio Teuto dal 773 al 776».

[63] *Placiti*, n. 2, p. 4: «Et in eo ordine ipse Agio cum suis sacerdotibus guadiam dedit, ut si non essent in constitute parati aut cum testibus suis, qui scirent, qualiter illi per palatium donatus fuisset, aut preceptum ostenderent, amitterent nobis ipsas causas».

[64] *Ibidem*: «Neppure noi possiamo consegnare il precetto dato che Liutpert da molto tempo deteneva in dono quel casale che possedeva grazie al favore del palazzo, e abbiamo testimoni che sanno come tale devoluzione avvenne, ma non possiamo produrre il precetto perché, a quel tempo, i gastaldi avevano l'autorità di donare il casale per propria iniziativa, senza l'autorizzazione del duca».

ragioni del vescovo: entrambi affermano infatti «Deus testis est quia nullo modo aliquid de causa ista scimus»[65].

Il duca allora interrogò di nuovo il vescovo e i gastaldi ducali presenti al processo, chiedendo loro se davvero nei tempi antichi esistesse la consuetudine che gli *iudices* – termine usato qui con il significato generico di ufficiali pubblici – assegnassero, senza il consenso del duca, interi casali. La risposta è unanime:

> At illi unanimiter dixerunt quia: «Non, excepto in modico terrulam aut casellam absque herede; nam medium aut integrum casalem non sine palatio»[66].

Traspare qui, fra le righe, quella che sarebbe dovuta essere la buona prassi amministrativa: gli ufficiali, di fronte al tribunale regio, ammettevano (e in un certo senso rivendicavano) l'elasticità di procedure non perfettamente formali su beni di modica entità. Difendevano invece il buon nome degli amministratori pubblici in merito ai beni di grande rilevanza economica: nessuno di quelli poteva essere sottratto al fisco sulla base di una rete clientelare soltanto locale. Al tribunale ducale non restò così da far altro che emettere una sentenza pienamente favorevole al monastero di Santa Maria di Farfa. Nella costruzione documentaria operata come noto nella prima metà del secolo XII dal *Regestum* di Farfa, allo stesso anno della controversia, il 776, viene fatto risalire il diploma di Carlo Magno, trascritto nel *Regestum* stesso e dato a Vicenza, il 9 giugno di quell'anno[67]. Nel diploma si riassumono efficacemente gli stessi argomenti portati in giudizio dall'abate di Santa Maria e si afferma che la conferma del re franco riguardava il precetto con il quale re Astolfo aveva assegnato al monastero la «curte quę dicitur Germaniciana cum omni integritate sua», mentre gli *actores* avevano sottratto da quella corte due casali, «unum qui dicitur Paternione», che era stato però già restituito al monastero dal duca Teodicio, e «alium vero qui vocatur Balberianus», che Ildeprando, duca di nomina carolingia «dux noster», aveva provveduto a rendere al monastero. Di tutta questa tradizione documentaria che attestava i diritti contesi al monastero era stato prodotto un breve che era stato presentato al re[68].

[65] *Ibidem*: «Dio ci sia testimone che nulla sappiamo che possa essere utile in questa causa».
[66] *Ibidem*: «No. Poteva accadere che si assegnasse una *terrula*, un piccolo appezzamento di terra, o una *casella*, una altrettanto insignificante casetta lasciata da un uomo senza eredi, ma mai che si assegnasse una casale intero, o una metà, senza la volontà del palazzo».
[67] *Caroli Magni diplomata*, n. 111.
[68] *Ibidem*, p. 157: «preceptum videlicet, quod Haistulphus fecit eidem monasterio de curte quę dicitur Germaniciana cum omni integritate sua, et ipsi actores subtraxerunt de ipsa curte casales duos, unum qui dicitur Paternione, quem Theodicius dux eidem monasterio per suum preceptum restituit, alium vero qui vocatur Balberianus et ipsum Hildeprandus dux noster ad ipsum monasterium reddere fecit et ipsius traditionis brevem in nostram presentiam venit et nos ad ipsum cenobium immutabiliter confirmamus possidendum». Sull'uso delle scritture a processo e per il caso specifico costituito dalla tradizione documentaria di Farfa si veda l'importante lavoro di Vallerani, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, pp. 107-109.

6. *"Ai tempi di re Liutprando": élites locali contro Farfa*

L'incidenza della nuova politica regia che trasformava i monasteri in uno strumento regio risulta molto forte nel caso di Farfa, non solo perché si tratta di una caso documentato largamente, ma anche perché i beni fiscali che ne andavano a costituire il patrimonio avevano già avuto un «ruolo eccezionale» nel ducato stesso, dato che su di essi basavano interamente le basi economiche del potere ducale[69].

Il vescovo e la sua clientela non subirono in quegli anni quest'unico processo. Gli anni difficili immediatamente successivi alla conquista franca videro, a Rieti, una sorta di recupero del patrimonio fiscale detenuto dal vescovo, che non vide come antagonista soltanto il monastero di Farfa, ma gli stessi amministratori pubblici. L'anno successivo, nel marzo del 777, fu il gastaldo regio a pretendere dal vescovo la restituzione al *publicum* di una chiesa che poi finirà comunque fra le dipendenze di Farfa[70]. Al medesimo contesto va attribuita anche la controversia che Pandone e i suoi figli[71] mossero contro il monastero di Farfa nel luglio 781, quando davanti a Carlo Magno in persona, secondo la narrazione del *Regestum Farfense*, rivendicarono i loro diritti contro il duca Ildeprando di Spoleto che difendeva le prerogative del monastero. Per ordine di Carlo, il tribunale ducale riunito poi a Spoleto discusse in merito al possesso del monastero di Sant'Angelo presso le mura di Rieti[72], conteso tra Farfa e Pandone con i suoi, un possesso che il gruppo parentale ammetteva fosse un tempo appartenuto al fisco regio, ma che, asseriva, era stato confermato a una loro zia, Gutta, dal re Liutprando[73].

Anche in questo caso il testo restituisce un dibattito vivace – certo, la riscrittura di inizio secolo XII aiuta molto in tal senso – e importante per i nostri fini, perché mostra con chiarezza la pluralità di rivendicazioni – da parte di privati, enti ecclesiastici, autorità pubbliche – che potevano agire su un monastero come quello di Sant'Angelo, dotato con beni del fisco regio e gestito dall'autorità ducale. All'accusa mossa al duca da Pandone e i suoi, che lamentavano che, all'improvviso e contro la legge, il duca aveva donato il monastero di loro proprietà al vescovo di Rieti, Guiperto, il duca replica che quel monastero pertineva «a palatii potestate» e che quindi, in modo completamente

[69] Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, p. 93.
[70] *Placiti*, n. 3, pp. 5-8.
[71] Su questo gruppo parentale Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*, pp. 106-109 e Collavini, *Duchi e società locali nei ducati di Benevento e di Spoleto nel secolo VIII*, pp. 134-136.
[72] *Placiti*, n. 5, pp. 10-14.
[73] *Ibidem*, p.11: «querelatus est Paulus filius Pandonis de Reate ipsi domno regi de monasterio sancti Angeli, quod situm est prope civitatem Reatinam, dicens quod de suis parentibus fuisset, et ostendebat regale preceptum emissum a domno Liutprando rege, qui confirmaverat de substantia cuiusdam Gutte amite eorum: "Et ecce dux noster contra legem nobis tulit ipsum monasterium et donavit illud Guigperto episcopo"».

legittimo, lo aveva assegnato in un primo tempo al vescovo Guiperto e poi al monastero di Farfa, che ne aveva ricevuto conferma da Carlo in persona[74].

Farfa vinse il confronto: non conosceremmo questa storia, altrimenti. Ma nella conduzione della causa da parte del gruppo parentale di Pandone emerge un particolare che crea un nesso inatteso, meramente logico ma io penso significativo, con una vicenda di poco successiva che ho avuto modo di analizzare in altra sede, quella relativa alla lotta degli *homines* di *Flexum* contro le prerogative del monastero di Nonantola[75]. Durante il dibattito infatti, a Pandone e ai suoi figli fu contestato il fatto che, in un primo grado di giudizio – non era la prima volta che cercavano di ottenere ragione e ciò contribuisce a spiegare il ricorso diretto al re – non erano stati in grado di produrre un precetto regio che provasse il loro buon diritto sui beni rivendicati. Ora invece si presentavano davanti al tribunale con un bel precetto di Liutprando: perché non l'avevano prodotto prima? domanda prevedibilmente il giudicante[76]. La risposta è altrettanto scontata: «Illo tempore preceptum istud non habebamus, sed postea illud invenimus», insomma l'avevamo perso e adesso l'abbiamo ritrovato[77].

Quel che conta rilevare è che qui, come altrove, ne accenneremo fra pochissimo, la costruzione retorica dei procedimenti si basa su una contrapposizione esplicita fra i tempi relativamente antichi, quei tempi in cui non occorrevano precetti regi per detenere e sfruttare parti del patrimonio regio, e i tempi nuovi, i tempi in cui i monasteri, forti delle loro carte di possesso, potevano rivendicare in giudizio vastissime porzioni del patrimonio del fisco regio. Passato il primo momento di sconcerto, la resistenza contro la nuova autorità dei monasteri si riorganizzò e si dotò di strumenti rinnovati. Per prima cosa, l'argomento che in tempi passati non occorrevano precetti scritti per detenere legittimamente un bene del fisco regio che abbiamo visto usare a Rieti nel 776 scompare; a quei tempi passati, inoltre, viene data una precisa connotazione cronologica, il regno di Liutprando, che diventa allora anche per noi, soprattutto se associato alla *Notitia de actoribus*, il momento estremo di una gestione non documentale, diciamo così, del patrimonio pubblico, e, insieme, l'ultimo periodo di regno durante il quale accumulare beni fiscali nei patrimoni dei monasteri non era stata prassi politica dei re stessi. Perché sosteniamo questo? Perché gli stessi argomenti e la stessa "improvvisa" appa-

[74] *Ibidem*, p. 11-12: «Monasterium istud, unde dicitis, a palatii potestate illud inveni et ego ipsum donavi Guigperto episcopo; iterum et confirmavi in monasterio sancte Dei genitricis in Acutiano et per vestre precelse potestatis preceptum inibi confirmatum est».

[75] Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo*.

[76] *Placiti*, n. 5, p. 12: «Quomodo non ostendistis preceptum istud, quando de ipso monasterio vobiscum agebat Teuto episcopus frater vester, quando illud ad partem palatii defensabat et in presentia Teudicii ducis vobiscum exinde habebat iudicium?».

[77] L'argomento appare qui vistosamente strumentale, ma non era inconsueta un'autentica perdita della documentazione, per danni e incendi, fra i laici, che la conservavano accuratamente come prova tangibile dei loro negozi giuridici: si veda in proposito Brown, *When documents are destroyed or lost: lay people and archives*.

rizione di un precetto proprio di re Liutprando sono impiegati in una causa lontanissima nei luoghi, il cuore della pianura padana, e nella dimensione sociale – almeno in apparenza – dei protagonisti, gli *homines Flexiciani*.

7. *Comunità locali e beni del fisco regio*

Gli *homines Flexiciani*, ricordiamo molto brevemente, avevano più volte fatto ricorso al tribunale regio negli anni a cavallo fra i secoli VIII e IX per rivendicare contro il monastero di Nonantola i diritti d'uso di una larga fascia di territorio, caratterizzata da un paesaggio di boschi e paludi, situata nel cuore della bassa padana, fra Modena e Reggio Emilia. Soltanto nell'822 subirono una condanna talmente dura da determinare la loro scomparsa dalla documentazione. Questi "contadini" – e uso le virgolette perché io non penso si possano identificare così, e ritengo invece che gli uomini di *Flexo* costituissero una comunità locale socialmente articolata[78], governata da uno scabino e in grado di esprimere una rappresentanza[79] – presentarono anch'essi, non nei primi due tentativi ma solo nell'ultimo, un *preceptum* regio, emanato proprio da Liutprando, di cui nel testo vengono riportati stralci sufficienti per farci capire la sua artificiosità, dato che usa un lessico territoriale e istituzionale impossibile da attribuirsi a un secolo precedente[80].

Gli *homines* di Carapelle, invece, non riuscirono mai a produrre in giudizio *precepta* né autentici, né artefatti, ma furono ugualmente protagonisti di una lunga contesa contro il monastero di San Vincenzo al Volturno[81]. Anche in questo caso, la prima fase nota della loro lotta data al 779; non furono però loro a rivolgersi al tribunale per far valere i propri diritti: fu il duca di Spoleto Ildeprando – lo abbiamo ormai incontrato diverse volte – a disporre una *inquisitio* a opera del suo messo Dagari, per conoscere bene quali problemi stesse incontrando il monastero di San Vincenzo al Volturno nella gestione delle sue proprietà[82]. Tali proprietà consistevano in un vastissimo gualdo regio che re Desiderio aveva donato al monastero, una donazione confermata

[78] Anche Wickham, *Space and society*, p. 565, nota 22, osserva che «Not all the men of Flexum were peasants; one was a notarius». Solo come "contadini" appaiono invece in Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, pp. 617-618 e 622.
[79] Come si evince dal placito di Revere, dove è menzionata la presenza di uno scabino in loro rappresentanza: *I placiti*, n. 30, pp. 92-95, sul quale Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo*, pp. 410-411. Sull'ambito di azione degli scabini e la loro estrazione prevalentemente locale, si veda il recente lavoro di Castagnetti, *Giustizia partecipata*, p. 51: «L'ambito normale di azione degli scabini era costituito dal loro luogo di residenza, la città o un villaggio; ma la loro capacità di azione si estendeva, oltre che ai villaggi vicini, a tutto il comitato, a seconda delle situazioni specifiche».
[80] Per la dimostrazione Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo*, pp. 416-418; dimostrazione che non convince però Gasparri, *Un placito carolingio e la storia di Comacchio*, a nota 18.
[81] Wickham, *Studi sulla società degli Appennini*, specialmente pp. 20-28, ma in più passi poi per l'interpretazione. E poi Wickham, *Le società dell'alto medioevo*, pp. 617-620.
[82] Marazzi, *San Vincenzo al Volturno tra VIII e IX secolo*, pp. 44-45.

da un diploma di Carlo Magno del 787[83]. Gli *homines* che abitavano nei *fines Carapellas* si rifiutavano di pagare talune tasse sull'uso dei suoli e delle acque e il canone per un mulino, e di prestare la loro opera con le asce in favore del monastero: interrogati dal messo regio, rispondevano che «nichil invasimus, nisi nostra substancia»[84]. Un argomento che abbiamo imparato a riconoscere: la proprietà monastica imponeva un controllo e una tassazione regolare sulle terre del fisco tale che chi aveva goduto per generazioni di tali risorse sulla base di logiche distributive strettamente locali non intendeva affatto riconoscere. Le testimonianze dei decenni successivi mostrano poi attraverso quali vie, oltre al pieno sostegno regio, il monastero riuscì a controllare davvero i beni pubblici che gli erano stati conferiti: principalmente, la creazione di una clientela di commendati che furono poi costretti a difendere la loro libertà giuridica[85]. Si tratta però di tecniche di controllo di stampo propriamente signorile, in una realtà sociale e politica ormai molto diversa da quella dell'ultimo quarto del secolo VIII, una realtà che ancora possiamo connotare pienamente come longobarda[86].

L'interpretazione storiografica tradizionale ha letto queste contese nel senso di rivolte dei contadini contro i signori[87], ma i protagonisti di queste rivolte assumono nel dettato dei placiti connotazioni diversificate, che consentono di definirli quali membri di comunità locali articolate da loro specifiche gerarchie. Le contese sull'uso delle risorse appaiono concretamente legate alla terra e alle sue risorse, certo, e coinvolgono insieme élites locali, ufficiali regi, monasteri e regno in una prospettiva di segno chiaramente politico, non solo economico: la materia del contendere fu infatti l'agibilità stessa delle risorse del fisco e la lotta dei poteri locali fu rivolta contro l'accentramento di quelle risorse nelle mani di un unico ente, contro il monopolio che esso veniva così ad assumere. Si combatté insomma affinché le risorse del fisco fossero redistribuite, come accadeva in tempi remoti, fra più soggetti diversi, non ultimi proprio gli *actores* delle *curtes* regie, che erano stati progressivamente esclusi dalla gestione di quote davvero rilevanti del patrimonio fiscale.

Mi chiedo infine se sia lecito, almeno in questa prima fase del dominio monastico sui territori che erano appartenuti al fisco, definire "signorile" il potere esercitato dai grandi monasteri regi. Una storiografia militante, come quella degli anni Settanta del secolo scorso, poteva talvolta eccedere in schematismi ideologici, allora certo completamente funzionali a una rivalutazione del ruolo, e della storia stessa, dei ceti subalterni. Oggi però, sulla base delle

[83] *Caroli Magni diplomata*, n. 157, pp. 212-213.
[84] *Placiti*, n. 4, pp. 8-10, a p. 9 per la citazione.
[85] Wickham, *Studi sulla società degli Appennini*, pp. 24-25.
[86] Altri esempi si potrebbero fare, soprattutto quello studiato da Albertoni, *Law and the peasant: rural society and justice*. Per un'analisi più accurata dei rapporti fra comunità locali, monasteri e beni del fisco regio rimando a Lazzari, *"Nichil invasimus, nisi nostra substancia": conflitti per i beni del fisco regio fra comunità locali e monasteri*, citato sopra alla nota 8.
[87] Wickham, *Le società dell'alto medioevo,* pp. 613-623, ma con lunga tradizione alle spalle: vedi Montanari, *Conflitto sociale e protesta contadina*.

ricerche che hanno messo anche assai di recente al centro della loro attenzione lo stato altomedievale, inteso nelle sue specifiche peculiarità[88], si può affermare che una interpretazione di tal tipo fa scomparire completamente dalla scena dei conflitti che abbiamo letto e analizzato proprio il regno – lo stato, insomma – e la volontà di controllo, spesso proprio l'effettiva capacità di esercitare il controllo, che il regno esprimeva. Una volontà e una capacità che le fonti a nostra disposizione, da parte loro, fanno invece emergere con grande evidenza.

[88] *Der Frühmittelalterliche Staat - Europäische Perspektiven*.

Opere citate

774, ipotesi su una transizione. Atti del seminario di Poggibonsi (16-18 febbraio 2006), a cura di S. Gasparri, Turnhout 2008.

L'abbazia di San Benedetto di Leno. Mille anni nel cuore della pianura Padana. Atti del convegno (Leno, 26 maggio 2001), a cura di A. Baronio, Brescia 2002 (Brixia sacra, VII).

Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition (400-1100), a cura di V. Loré, R. Le Jan, G. Bührer-Thierry, Turnhout 2017 (HAMA, 25).

G. Albertoni, *Law and the peasant: rural society and justice in carolingian Italy*, in «Early Medieval Europe», 9 (2010), 4, pp. 417-445.

G. Archetti, Secundum monasticam disciplinam. *San Salvatore di Brescia e le trasformazioni istituzionali di un monastero regio*, in *Desiderio. Il progetto politico*, pp. 631-680.

A. Baronio, *Desiderio e la "costruzione" del regno*, in *Desiderio. Il progetto politico*, pp. 217-272.

F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291).

W. Brown, *When documents are destroyed or lost: lay people and archives in the early middle ages*, in «Early Medieval Europe», 2 (2002), pp. 337-366.

C. Brühl, *Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln 1968.

P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998.

G.M. Cantarella, *La figura di sant'Anselmo nel contesto del monachesimo longobardo*, in «Reti Medievali - Rivista», 4 (2003), 2, < http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4539 >.

A. Castagnetti, *Giustizia partecipata*. Lociservatores*, scabini e astanti nei placiti lucchesi (785-822)*, Verona 2017 (edizione provvisoria on-line < https://www.academia.edu/33144372/Giustizia_partecipata_Lociservatores_scabini_e_astanti_nei_placiti_lucchesi_785-822_Verona_2017_pp._89 >).

Il "Chronicon Vulturnense" del monaco Giovanni, a cura di V. Federici, Roma 1925-1938 (Fonti per la storia d'Italia, 58-60).

S.M. Collavini, *Duchi e società locali nei ducati di Benevento e di Spoleto nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*. Atti del 16° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002 e Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2004, pp. 125-166.

S.M. Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens: l'évolution des élites locales*, in *Le monde carolingien: bilan, perspectives, champs de recherche*. Actes du colloque International de Poitiers (Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale, 18-20 novembre 2004), a cura di W. Falkowski e Y. Sassier, Turnhout 2009, pp. 263-300.

M. Costambeys, *Settlement, Taxation and the Condition of the Peasantry in Post-Roman Central Italy*, in «Journal of Agrarian Change», 9 (2009), 1, pp. 92-119.

P. Darmstädter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont*, Strassburg 1986 (1ª ed. 1965).

P. Delogu, *Ritorno ai Longobardi*, in *Desiderio. Il progetto politico*, pp. 19-50.

Desiderio. Il progetto politico dell'ultimo re longobardo. Atti del primo convegno internazionale di studio del Centro studi longobardi (Brescia, 21-24 marzo 2013), a cura di G. Archetti, Spoleto 2015.

N. Everett, *Literacy in Lombard Italy, c. 568-774*, Cambridge 2003.

G. Fasoli, *L'abbazia di Nonantola fra l'VIII e l'XI secolo nelle ricerche storiche*, in «Studi e documenti della Deputazione di storia patria per l'Emilia, la Romagna. Sezione di Modena», n.s., 2 (1943), pp. 90-142.

L. Feller, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XII^e siècle*, Rome 1998 (Bibliothèque de l'École française de Rome, 300).

Der Frühmittelalterliche Staat - Europäische Perspektiven, a cura di W. Pohl e V. Wieser, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 16).

V. Fumagalli, *L'uomo e l'ambiente* nel medioevo, Roma-Bari 1992.

S. Gasparri, *I duchi longobardi*, Roma 1978 (Studi storici, 109).

S. Gasparri, *Grandi proprietari e sovrani nell'Italia longobarda dell'VIII secolo*, in *Longobardi e Lombardia: aspetti di civiltà longobarda*. Atti del 6° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 21-25 ottobre 1978, Spoleto 1980, pp. 429-442.

S. Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Il ducato di Spoleto*. Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo (Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982), Spoleto 1983, pp. 77-122.
S. Gasparri, *Il ducato e il principato di Benevento*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, II, *Il Medioevo*, Napoli 1988, pp. 85-146.
S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Strutture e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri e P. Cammarosano, Udine 1990, pp. 237-305, riedito in *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, a cura di S. Gasparri, Spoleto 2004, pp. 1-92.
S. Gasparri, *Mercanti o possessori? Profilo di un ceto dominante in un'età di transizione*, in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri e C. La Rocca, Roma 2005, pp. 157-177.
S. Gasparri, *Le basi economiche del potere pubblico in età longobarda*, in *Taxation and Rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages* (*Entre el impuesto y la renta. Problemas de la fiscalidad tardoantigua y altomedieval*), a cura di P.C. Díaz e I. Martín Viso, Bari 2011, pp. 71-85.
S. Gasparri, *Un placito carolingio e la storia di Comacchio*, in *Faire lien. Aristocratie, réseaux et échanges compétitifs. Mélanges en l'honneur de Régine Le Jan*, Parigi, a cura di L. Jegou, S. Joye, T. Lienhard e J. Schneider, Paris 2015, pp. 179-189.
S. Gelichi e M. Librenti, *Alle origini di una grande proprietà monastica: il territorio nonantolano tra antichità ed alto medioevo*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 25-41.
S. Gelichi e M. Librenti, *Ricerche archeologiche su una grande abbazia medievale: San Silvestro di Nonantola*, in *Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterraneo medieval (siglos V-XI)*, III Encuentro Internacional e Interdisciplinar sobre la alta Edad Media en la Península Ibérica (Alcalá de Henares, 18/20 dicembre 2006), a cura di J. López Quiroga, A.M. Martínez Tejera, J. Morín De Pablos, Madrid 2007, pp. 337-348.
C. La Rocca, *Les cadeaux nuptiaux de la famille royale en Italie*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. Bougard, L. Feller e R. Le Jan, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 499-526.
C. La Rocca, *Monachesimo femminile e poteri delle regine tra VIII e IX secolo*, in *Il monachesimo italiano dall'età longobarda all'età ottoniana (secc. VIII-X)*. Atti del VII Convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Nonantola, 10-13 settembre 2003), a cura di G. Spinelli osb, Cesena 2006, pp. 119-143.
T. Lazzari, *Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminile di legittimazione e potere nel regno Italico*, in *C'era una volta un re*, a cura di G. Isabella, Bologna 2005 (Dpm quaderni - Dottorato III), pp. 41-57.
T. Lazzari, *Dotari e beni fiscali*, in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo*, a cura di T. Lazzari, in «Reti Medievali - Rivista», 13 (2012), 2, pp. 123-139, < http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4788 >.
T. Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo: pratiche di descrizione e spie lessicali nella documentazione scritta*, in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali*, a cura di P. Galetti, Spoleto 2012, pp. 405-421.
T. Lazzari, *La competizione tra grandi* possessores *longobardi e il regno: le leggi di Liutprando e il patrimonio delle donne nel secolo VIII*, in *Acquérir, prélever, contrôler*, pp. 43-60.
T. Lazzari, *«Non consentiendum ad amicum»: corruzione degli ufficiali minori e società locale nel regno longobardo*, in *Ufficiali pubblici minori nell'Italia altomedievale (secoli VIII-XI)*. Atti del workshop internazionale di Verona (2-4 ottobre 2014), a cura di M. Bassetti e M. Stoffella, in corso di stampa.
Leges Langobardorum 643-866, a cura di F. Beyerle, Witzenhausen 1962 (Germanenrechte Neue Folge. Westgermanisches Recht).
V. Loré, *Risorse materiali e competizione politica nell'alto Medioevo*, in *Acquérir, prélever, contrôler*, pp. 7-20.
V. Loré, *Monasteri, re e duchi: modelli di relazione fra VIII e X secolo*, in *Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2017, pp. 947-983.
V. Loré, *Spazi e forme dei beni pubblici nell'alto medioevo*, in *Spazio pubblico e spazio privato tra storia e archeologia (secoli VI-XI)*, VII Seminario del Centro Interuniversitario di storia e archeologia dell'alto medioevo (Bologna, 6-8 novembre 2014), a cura di G. Bianchi, C. La Rocca e T. Lazzari, in corso di stampa.

E. Manarini, *Politiche regie e attivismo aristocratico nell'Emilia carolingia. Il monastero di San Silvestro di Nonantola tra fisco e clientele ai confini del regno italico*, in «Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici», in corso di stampa.
F. Marazzi, *San Vincenzo al Volturno tra VIII e IX secolo: il percorso della grande crescita. Una indagine comparativa con le altre grandi fondazioni benedettine italiane*, in *San Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzioni, economia*, a cura di F. Marazzi, Montecassino 1996, pp. 41-92.
F. Marazzi, *Pellegrini e fondatori. Rapporti fra monasteri e politica nel Meridione altomedievale*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 118 (2016), pp. 49-108.
M. Montanari, *Conflitto sociale e protesta contadina nell'Italia altomedievale*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», 16 (1994), pp. 17-26.
Nonantola 1. Ricerche archeologiche su una grande abbazia dell'altomedioevo italiano, a cura di S. Gelichi e M. Librenti, Firenze 2005.
Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata, a cura di E. Mühlbacher, Hannover 1906 (Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum tomus I).
I placiti del "Regnum Italiae", I, a cura di C. Manaresi, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92).
Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1883.
San Benedetto "ad Leones". Un monastero benedettino in terra longobarda, a cura di A. Baronio, Brescia 2006 (Brixia sacra, XI).
K. Schmid, *Anselm von Nonantola, olim dux militum - nunc dux monachorum*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 47 (1967), pp. 1-122.
G. Sergi, *Interferenze fra città e campagna nei capitolari*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2009 (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 56), pp. 245-263.
C. Storti, *Le dimensioni giuridiche della* curtis *regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo*, Spoleto 2015 (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 62), pp. 429-472.
G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e post carolingia*, Spoleto 1966.
Y. Thomas, *Il valore delle cose*, traduzione italiana a cura di M. Spanò, Macerata 2015 (ed. orig. *La valeur des choses. Le droit roman hors la religion*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 57 [2002], 6, pp. 1431-1462).
M. Vallerani, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, Spoleto 2012 (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 59), pp. 97-149.
Ch. Wickham, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna 1982 (Quaderni del Centro Studi Sorelle Clarke, 2).
Ch. Wickham, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy*, in *The Settlement of Disputes in early medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Oxford 1986, pp. 105-124.
Ch. Wickham, *European forests in the Early Middle Ages: landscape and land clearance*, in *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, Spoleto 1990 (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 37), pp. 479-545, riedito in Wickham, *Land and Power*, pp. 162-170.
Ch. Wickham, *Land and Power. Studies in Italian and European Social History, 400-1200*, London 1994.
C. Wickham, *Aristocratic power in Eight-century Lombard Italy*, in *After Rome's Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History*, a cura di A. Callander Murray, Toronto 1998, pp. 153-170.
Ch. Wickham, *Le società dell'alto medioevo. Europa e mediterraneo secoli V-VIII*, Roma 2009 (ed. or. *Framing the Early Middle Age: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005).

Tiziana Lazzari
Università di Bologna "Alma Mater"
tiziana.lazzari@unibo.it